

Oggetto: **Determina n. 9 del 28/01/2026 per l'affidamento diretto della fornitura annuale del software necessario alla tenuta della contabilità aziendale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023, mediante Trattativa Diretta, per un importo contrattuale pari a € 2.850,00 (IVA esclusa), CIG BA2A482A24**

L'AMMINISTRATORE UNICO DI LUCCA PLUS

- VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTO** in particolare, l'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 140.000,00 euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- VISTO** l'Allegato I. 1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;
- VISTO** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- VISTO** che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I. 4 del D.lgs. 36/2023 e che sono esenti i contratti di importo entro di 40.000,00 euro;
- VISTI**
- l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte [...]”*;
 - l'art. 17, comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce la possibilità di avviare le procedure *“ad **affidamento diretto tramite determina a contrarre**, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;
- DATO ATTO** che l'attuale infrastruttura informatica in uso presso Lucca Plus è basata sul software TeamSystem Azienda, di cui l'operatore TeamSystem S.p.A. detiene l'esclusiva gestione per la manutenzione e l'aggiornamento

che il personale interno ha già acquisito la piena padronanza dell'applicativo attraverso specifici percorsi di formazione e l'uso quotidiano consolidato. Un eventuale cambio di fornitore comporterebbe la necessità di **formare ex-novo** tutto il personale dipendente, con conseguente sospensione o rallentamento dell'attività lavorativa e Il rischio di **errori procedurali** durante la fase di transizione e apprendimento del nuovo software;

CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a garantire la continuità aziendale in quanto il passaggio a un diverso operatore determinerebbe criticità legate alla migrazione dei database e all'interoperabilità tra sistemi mentre la continuità con l'operatore uscente garantisce l'integrità dei dati storici e la stabilità delle interfacce già configurate;

CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;

RITENUTO - di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come responsabile unico del progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

CONSIDERATO - che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione rivolta ad un unico operatore economico e semplificata oltretutto meno onerosa rispetto alla Richiesta di Offerta, in quanto utilizzabile esclusivamente nell'ambito di procedure che non devono necessariamente garantire pluralità di partecipazione, come nel caso di specie;

- che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la Stazione Appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

- sotto il profilo strettamente economico, la variazione dell'operatore comporterebbe un aggravio di costi ingiustificato per l'Amministrazione/Azienda. Nello specifico, i costi di "switching" includerebbero:

- costi diretti per l'acquisto di nuove licenze;
- costi per l'installazione e la migrazione dei dati;
- costi indiretti derivanti dalla perdita di produttività del personale;

TENUTO CONTO - che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;

- l'operatore economico uscente Team System S.p.A. ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione della Stazione Appaltante, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine l'onerosità della transizione verso un nuovo fornitore risulta sproporzionata rispetto al valore della commessa, configurando una violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che è stata, pertanto, inviata una proposta di negoziazione, mediante Trattativa Diretta, a Team System S.p.A.;

ACQUISITE le seguenti offerte dagli operatori cui è stata inviata la proposta di negoziazione:

Team System S.p.A. per un importo complessivo IVA esclusa di € 2.850,00

CONSIDERATO che il RUP ha valutato che il preventivo risulta essere congruo e rispondente ai fabbisogni della società.

RILEVATO come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

RITENUTO pertanto, di affidare la fornitura in parola all'operatore Team System S.p.A. per aver presentato il preventivo di importo pari a € 2.850,00, oltre IVA, in ragione della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la Stazione Appaltante deve soddisfare e alla congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

TENUTO CONTO

- del fatto che la Stazione Appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'affidamento di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- la Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno e quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- l'operatore economico individuato si obbliga al rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari indicando gli estremi del conto corrente utilizzato per la commessa su apposito modulo;
- La Stazione Appaltante espletterà, prima della stipula del contratto, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo della suddetta verifica;

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

RITENUTO

di individuare la Dott.ssa Silvia Pesavento come Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento della fornitura/del servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- che la Dott.ssa Silvia Pesavento è individuata come Responsabile Unico del Progetto;
- **DI AFFIDARE** le prestazioni in parola, alle condizioni riportate nel preventivo allegato alla presente determinazione, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), alla ditta

Team System S.p.A. P. IVA 01035310414 e C.F. 01035310414 con sede in Pesaro, Via Sandro Pertini, 88 61122 per un importo imponibile pari a € 2.850,00, oltre Iva come per legge, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- di procedere conseguentemente alla stipula del contratto con l'operatore economico Team System S.p.A. ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023 *"mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*, sottoscrivendo il sopra richiamato preventivo e l'operatore sottoscriverà per accettazione la presente determinazione che prevale su eventuali clausole difformi contenute nel preventivo;
- di stabilire che se ad esito delle verifiche dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.lgs. n. 36/23, svolte anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno, procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.